



**PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA' DI STOCCAGGIO
PER L'ANNO TERMICO 2025-2026
PER IL SERVIZIO DI MODULAZIONE A PUNTE COSTANTI
DATA DELL'ASTA: 9 APRILE 2025 – ore 13:00
Pay as bid
Iniezione a partire dal 10 aprile 2025**

Come è noto in data 25 febbraio 2023, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio Europeo che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina rinvenibile sul sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0427&qid=1679570484364>

Ai sensi e per effetto del quanto statuito all'art. 5 *septdecies* del Regolamento (UE) 2023/427: “[...] 1. È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di: (a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; (b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o (c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo [...]”.

1. Premessa

Nel presente documento sono descritte le modalità e i termini per il conferimento tramite asta competitiva per l'Anno Termico 2025-2026 del servizio di stoccaggio di modulazione a punte costanti (di seguito il “**Servizio a Punte Costanti**”) di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina la modalità di stoccaggio per il periodo contrattuale 2025-2026 e secondo quanto definito dall'Allegato A “*Regolazione in materia di garanzia di libero Accesso al servizio di Stoccaggio di gas naturale*” della

deliberazione 67/2019/R/Gas e s.m.i. (di seguito “**RAST**”), emanata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito l’“**Autorità**”).

2. Oggetto

Le seguenti regole hanno ad oggetto il conferimento di capacità di spazio di **635.000.000 kWh** (pari a circa **60 MSm³** con PCS 10,57275 kWh/Sm³) relativa al Servizio a Punte Costanti di cui all’art. 10 del RAST, da assegnarsi secondo procedure di asta competitiva come disciplinato dall’art. 15 del RAST (di seguito la “**Procedura**”).

Sulla base dello spazio conferito saranno conseguentemente assegnate le capacità di erogazione massima pari a **6.350.000 kWh/g** e di iniezione pari a **6.350.000 kWh/g** ai sensi dell’art. 10 del RAST.

Il conferimento di capacità, oggetto della Procedura, prevede l’iniezione e l’erogazione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita **dal 10 aprile 2025** fino al termine dell’anno termico 2025-2026.

Ai sensi dell’art. 23.3 del RAST il corrispettivo unitario di ciascuna offerta accettata sarà pari a ciascun corrispettivo offerto nella Richiesta di Acquisto (**pay as bid**).

3. Requisiti e documentazione da caricare in Escomas per la partecipazione alla Procedura

3.1 Premesse

La partecipazione alla Procedura è consentita in forma imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti in possesso di tutti i requisiti di seguito specificati.

La partecipazione alla Procedura è svolta attraverso l’utilizzo della Piattaforma Informatica di Stogit Adriatica (di seguito “**Escomas**”). L’accesso ad Escomas è consentito ai soggetti abilitati muniti di credenziali informatiche di accesso rilasciate da Stogit Adriatica (di seguito i “**Richiedenti**” o al singolare il “**Richiedente**”). L’abilitazione è disponibile alla pagina [Escomas](#)

3.2 Requisiti

3.2.1. Requisiti soggettivi e cause di esclusione dall’accesso/assegnazione ed erogazione dei servizi stoccaggio

Per poter accedere, essere assegnatario ed usufruire dei servizi di stoccaggio il Richiedente/Utente deve:

- a) **non essere** un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
- b) **non essere** una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o
- c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

Il non rispetto da parte del Richiedente/Utente di uno dei requisiti sopra elencati sia in fase di accesso ai servizi di stoccaggio che in fase di assegnazione ed erogazione degli stessi comporterà l'immediata esclusione del Richiedente/Utente dalle aste e cessazione del rapporto contrattuale funzionale all'erogazione dei servizi di stoccaggio. Il Richiedente/Utente si impegna a comunicare immediatamente all'impresa di stoccaggio qualsivoglia variazione rilevante che possa in qualsiasi modo incidere sulla presenza e/o perdita dei requisiti sopra richiesti.

Qualora il Richiedente/Utente acceda a uno o più dei servizi di stoccaggio e/o risulti assegnatario di uno o più dei servizi di stoccaggio in assenza di uno o di tutti i requisiti sopra indicati lo stesso verrà (i) immediatamente escluso dalla partecipazione a una o più delle procedure per l'assegnazione dei servizi di stoccaggio Anno Termico 2025-2026, (ii) immediatamente escluso dall'assegnazione di uno o più dei servizi di stoccaggio, (iii) immediatamente escluso dall'erogazione di uno o più dei servizi di stoccaggio. Nell'ipotesi (i) (ii) e (iii) il Richiedente/Utente verrà dichiarato inadempiente per assenza/decadenza di uno dei requisiti soggettivi sopra indicati con possibilità per Stogit Adriatica di avvalersi/escutere in tutto o in parte la/le garanzie rilasciate in suo favore.

Sia in fase di accesso ai servizi di stoccaggio sia in fase di assegnazione ed erogazione degli stessi Stogit Adriatica si riserva il diritto di effettuare ogni controllo in merito alla presenza o meno dei requisiti sopra richiesti e si riserva in ogni momento di richiedere ogni documentazione comprovante la presenza o meno di tali requisiti. Il mancato invio a Stogit



Adriatica della documentazione richiesta comporterà l'immediata sospensione nell'accesso ai servizi di stoccaggio e loro erogazione.

3.2.2. Requisiti oggettivi

La partecipazione alla Procedura prevede che il Richiedente dovrà:

- essere titolare di un contratto con Snam Rete Gas con efficacia da **aprile 2025**;
- avere eseguito il pagamento di tutti gli importi, fatturati e scaduti alla data dell'asta, complessivamente eccedenti il valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con Stogit Adriatica.

3.3 Documentazione per la partecipazione all'asta

Per compilare la Richiesta di Acquisto e partecipare all'asta i Richiedenti **dovranno: compilare, fare sottoscrivere dal titolare dei poteri di rappresentanza (ovvero da procuratore munito degli opportuni poteri) e caricare** tutta la seguente documentazione in Escomas e con tempistiche tali da consentirne la verifica:

- **Dichiarazione Atto Notorio per persona fisica in relazione al Regolamento (UE) 2023/427;**
- **Dichiarazione Atto Notorio per Società in relazione al Regolamento (UE) 2023/427;**
- **Dichiarazioni di accesso informatico;**
- **Dichiarazione di titolarità poteri per la partecipazione all'asta;**
- **Contratto di Stoccaggio per l'anno termico 2025-2026;**
- **Garanzie finanziarie a copertura della Richiesta di Acquisto.**

Nota bene:

- **le Garanzie finanziarie di cui sopra sono valide solo per la partecipazione alle aste di conferimento.** In caso di assegnazione sarà necessario consegnare una garanzia secondo quanto indicato nel successivo par. 6;
- **tra le Garanzie a copertura della Richiesta di Acquisto è ammesso anche il Deposito Cauzionale** come indicato nel successivo par. 3.5.
- **la validità della Garanzia bancaria e/o della Lettera di garanzia societaria dovrà essere assicurata almeno fino al 30 giugno 2025.**

Se la documentazione è sottoscritta con Firma Digitale (in modalità CAdES oppure PAdES) e Marca Temporale non sarà necessario inviare alcuna documentazione in formato cartaceo; viceversa, se la documentazione è sottoscritta con firma olografa, sarà necessario presentare tutta la documentazione cartacea come descritto al par. 3.7.

Il Richiedente in possesso di **rating minimo** dovrà caricare in Escomas la dichiarazione che attesta tale **rating minimo**.

Il “***rating minimo***” è considerato soddisfatto qualora il Richiedente sia in possesso di un “rating” creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all’indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

- **Baa3** se fornito da Moody’s Investor Services, oppure;
- **BBB-** se fornito da Standard & Poor’s Corporation, oppure;
- **BBB-** se fornito da Fitch Ratings, oppure;
- **BBB low** se fornito da DBRS.

Il Richiedente **non in possesso di rating minimo**, purché l’emittente sia in possesso di **rating minimo di cui sopra**, potrà presentare per un importo non inferiore a quanto specificato nel successivo par.3.4:

- ❖ una **lettera di garanzia** accompagnata dal “Modulo di titolarità poteri per lettera di garanzia”
- ❖ e/o **garanzia bancaria**, che potrà anche essere trasmessa tramite Swift Code come indicato al par.3.6.
- ❖ e/o **polizza assicurativa**
- ❖ e/o documentazione comprovante l’avvenuto bonifico bancario del **Deposito Cauzionale** come indicato al par. 3.5.

Per scaricare, compilare e caricare tutta la Documentazione, è possibile consultare la Guida al conferimento.

Ciascun documento caricato in Escomas da parte del Richiedente sarà verificato da Stogit Adriatica e approvato oppure respinto con motivazione.

3.4 Importo garanzie a copertura della Richiesta di Acquisto (Garanzie valide solo per il bid)



Il Richiedente che non disponga del “rating minimo” di cui al par. 3.3 è tenuto a presentare, a copertura delle obbligazioni derivanti dalla Procedura di Conferimento, lettera di garanzia o, in alternativa, garanzia bancaria e/o polizza assicurativa o documentazione comprovante avvenuto deposito cauzionale, **il cui importo non deve essere inferiore** a quanto determinato secondo la seguente formula:

$$Importo = \left(\sum_{k=1}^5 S_k \times PS_k \right) \times 25 \%$$

in cui:

S_k : Capacità di Spazio indicata nella k-esima richiesta dal Richiedente per il servizio di stoccaggio oggetto di richiesta.

PS_k : corrispettivo unitario di Spazio offerto in acquisto nella k-esima richiesta effettuata dal Richiedente per il servizio di stoccaggio oggetto di richiesta.

Il quantitativo minimo per ogni richiesta è posto pari a 2.000.000 kWh.

3.5 Deposito Cauzionale

Il Richiedente che si avvarrà del **Deposito Cauzionale non fruttifero** a mezzo bonifico bancario al momento dell’effettuazione dell’operazione bancaria **accetta che Stogit Adriatica utilizzi tale deposito ai fini e secondo le modalità specificati al par. 6 della Procedura.**

Il deposito cauzionale dovrà essere eseguito con valuta antecedente o pari al **8 aprile 2025** e riportare la causale: **“Deposito Cauzionale partecipazione aste Servizio di Stoccaggio 2025-2026”**. Il Richiedente dovrà inviare un’e-mail all’indirizzo commerciale@snam.it con l’indicazione dell’importo e dello swift.

Dati bancari:

Intestatario del conto: Stogit Adriatica S.p.A.

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Piazza Cordusio, 4 – 20123 Milano

IBAN: IT19Y0306901626100000131455

SWIFT: BCITITMMXXX



3.6 Garanzia Bancaria trasmessa a mezzo swift code

La Garanzia Bancaria potrà essere trasmessa a mezzo swift code **MT760** alle coordinate sopra riportate.

Nessuna modifica al testo della garanzia bancaria dovrà essere effettuata senza essere stata preventivamente concordata con l'ufficio commerciale di Stogit Adriatica.

3.7 Consegna della documentazione sottoscritta con firma olografa

Stogit Adriatica ammette la sottoscrizione della documentazione di cui al par. 3.3 con firma olografa.

In questo caso, il Richiedente dovrà:

- caricare in Escomas la documentazione;
- **consegnare gli originali entro le ore 11:00 del 9 aprile 2025.**

Si precisa che il Contratto di stoccaggio dovrà essere consegnato in due copie originali siglate su ogni pagina e firmate dal legale rappresentante.

Il plico contenente tutta la documentazione e i relativi allegati dovrà riportare l'indicazione della denominazione sociale del Richiedente ed essere trasmesso al seguente indirizzo:

Stogit Adriatica S.p.A.

attenzione Ufficio Commerciale Stoccaggio

ASTA SERVIZIO DI STOCCAGGIO

Via Maastricht, 1

20097 S. Donato Milanese (MI)

Mercoledì 9 aprile la reception accetterà le buste fino alle ore 11:00.

E' ammesso fare pervenire separatamente le garanzie in un plico sul quale dovrà essere riportata la seguente indicazione: "Garanzia bancaria/Polizza assicurativa/Lettera di garanzia societaria per la partecipazione all'ASTA SERVIZIO DI STOCCAGGIO relativa a *(ragione sociale shipper)*".

Il Richiedente comunicherà preventivamente all'e-mail commerciale@snam.it il corriere o il dipendente a cui è affidato il plico.

Alla consegna del plico sarà rilasciata una ricevuta. La ricevuta costituisce l'unico documento valido per attestare la data e l'ora di consegna del plico. Non saranno pertanto considerati pervenuti plichi per i quali non sia stata rilasciata la suddetta ricevuta.

Il plico recapitato oltre il termine sopra indicato sarà considerato come non presentato, senza che alcuna responsabilità possa essere addebitata a Stogit Adriatica; in caso di disservizi di Poste Italiane, del corriere o di altro intermediario, il Richiedente non potrà giustificare la mancata consegna oppure il ritardo.

Stogit Adriatica prenderà in considerazione come valido l'ultimo plico spedito in ordine temporale e non saranno aperti i plichi con data di spedizione precedente che saranno considerati come non presentati (tali plichi, non aperti, saranno in ogni caso conservati).

Stogit Adriatica non ammetterà in asta la Richiesta di Acquisto del Richiedente la cui documentazione:

- sia stata consegnata oltre il termine sopra indicato oppure non sia pervenuta oppure sia pervenuta in modo parziale rispetto a quanto presente in Escomas;
- presenti qualsiasi difformità con quanto presente in Escomas.

4. Richiesta di acquisto di capacità di stoccaggio (Richiesta di Acquisto)

Ai sensi dell'art. 13.8 del RAST ogni Richiesta di Acquisto può contenere fino ad un massimo di 5 (cinque) offerte. Ai sensi dell'art. 13.9 del RAST Stogit Adriatica ha definito pari a 2.000.000 kWh il valore del quantitativo minimo cui ogni offerta deve essere riferita.

Il quantitativo richiesto in ciascuna offerta deve essere espresso in chilowattora [kWh] senza cifre decimali. Ai sensi dell'art. 13.9 del RAST il corrispettivo offerto in ciascuna offerta deve essere non inferiore a 0 (zero). Il corrispettivo deve essere espresso in Eurocent/chilowattora [c€/kWh] con al massimo otto cifre decimali.

Entro e non oltre le ore 13:00 del 9 aprile 2025, il Richiedente potrà inserire, salvare e confermare la Richiesta di Acquisto in Escomas. La Richiesta di Acquisto confermata potrà essere sostituita da una nuova Richiesta di Acquisto. **Dopo il termine di cui sopra, l'ultima Richiesta di Acquisto confermata in Escomas è irrevocabile.** La Richiesta di Acquisto non può essere sottoposta ad alcuna condizione.

La Richiesta di Acquisto che **sarà considerata ai fini dell'asta sarà unicamente l'ultima confermata in Escomas.**

La Richiesta di Acquisto salvata e non confermata in Escomas, non solo non sarà considerata ai fini dell'asta, ma cancellerà anche l'ultima richiesta confermata.

5. Assegnazione

Una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle Richieste di Acquisto, Stogit Adriatica verificherà la presenza di tutti i requisiti previsti dalla presente procedura e la congruenza della documentazione con quanto presente in Escomas - pena inammissibilità in caso di assenza anche di uno solo dei requisiti previsti - e procederà alla tabulazione delle offerte secondo quanto previsto dal RAST e alla conseguente formazione della graduatoria mediante esecuzione di idonea funzionalità su Escomas.

La comunicazione dell'avvenuta assegnazione così come dell'eventuale esclusione e della motivazione della stessa, avverrà, ai sensi dell'art. 13.10 del RAST, entro il giorno dell'asta anticipando la comunicazione via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Admin Aste e rendendo disponibile per ogni Richiedente l'accesso ai dati di propria pertinenza su Escomas.

In aggiunta, Stogit Adriatica, ai sensi dell'art. 13.10 del RAST pubblicherà sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di assegnazione e il prezzo medio ponderato di assegnazione.

L'assegnazione della capacità di spazio di cui alle Richieste di Acquisto pervenute ai sensi di quanto esposto nella presente procedura sarà effettuata in armonia con quanto disposto dall'art. 15 del RAST. Sulla base dello spazio conferito saranno assegnate le capacità di erogazione e di iniezione ai sensi dell'art. 10 del RAST.

Nel caso in cui il Richiedente risulti assegnatario di capacità (di seguito: **Assegnatario**), il Contratto di Stoccaggio per l'anno termico 2025-2026 sarà reso efficace tra le Parti.

6. Garanzie post-conferimento

Entro il 17 aprile 2025, l'Assegnatario dovrà presentare le Garanzie previste dal paragrafo 5.2.1.1.2 del Codice di Stoccaggio di Stogit Adriatica (di seguito: **Codice), tenendo conto del rating minimo indicato nel par. 3.3 e tenendo conto del corrispettivo previsto all'art. 23 del RAST, per un importo non inferiore a quanto previsto dalla formula al punto c) del paragrafo 5.2.1.1.2 del Codice.**



La Garanzia Bancaria post-conferimento potrà essere trasmessa a mezzo **swift code MT760** come indicato al par.3.6.

Stogit Adriatica ammette l'estensione della validità della garanzia bancaria consegnata in relazione agli adempimenti del Contratto di stoccaggio 2024-2025 (di seguito **Addendum**). L'emittente dovrà essere in possesso del rating minimo. L'Addendum alla Garanzia Bancaria post-conferimento potrà essere trasmesso a mezzo **swift code MT767** come indicato al par.3.6. Eventuali modifiche al testo dell'Addendum dovranno essere concordate con l'ufficio commerciale di Stogit Adriatica prima della sua emissione.

La mancata presentazione delle Garanzie post-conferimento darà diritto ad Stogit Adriatica, oltre a dichiarare tale Assegnatario decaduto dall'assegnazione conseguita, di risolvere il Contratto di Stoccaggio per l'anno termico 2025-2026 e di ricevere dall'inadempiente, anche mediante escussione parziale delle garanzie a suo tempo presentate in sede di offerta o mediante utilizzo anche parziale del deposito cauzionale, il **25% (venticinque per cento)** degli impegni economici assunti dall'inadempiente per la capacità di Spazio in accordo con quanto previsto dall'art. 5.3 del Codice.

7. Allegati

I seguenti allegati sono disponibili alla pagina del sito internet [Modulistica](#) e costituiscono parte integrante della presente Procedura:

Allegato 1 – Facsimile Contratto di Stoccaggio per l'anno termico 2025-2026 e relativi Allegato A e Allegato B.

Allegato 2 a e 2 b – Dichiarazioni di accesso informatico.

Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza per asta.

Allegato 4 – Lettera garanzia asta.

Allegato 4 a – Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di firma per lettera di garanzia asta.

Allegato 5 – Garanzia bancaria asta.

Allegato 6 – Polizza assicurativa asta.

Allegato 7 – Lettera garanzia post-conferimento.

Allegato 7 a – Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di firma per lettera di garanzia post-conferimento.

Allegato 8 – Garanzia bancaria post-conferimento.

Allegato 9 – Polizza assicurativa post-conferimento.

Allegato 10 – Addendum Estensione Garanzia bancaria post-conferimento.

Allegato 11 – Modello lettera di garanzia – variazione importo.

Allegato 12 – Modello garanzia bancaria – variazione importo.



energy to inspire the world

Allegato 13 - Dichiarazione di atto notorio per persona fisica in relazione al Regolamento (UE) 2023/427.

Allegato 13 a - Dichiarazione di atto notorio per società in relazione al Regolamento (UE) 2023/427.